



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1486

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. GIUSEPPE ITALIANO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 15638 del 28 novembre 2006 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuseppe Italiano, nato a Caltagirone (CT), il 19 agosto 1979;

VISTA la nota del 2 dicembre 2019 (prot. n. 84177 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Giuseppe Italiano, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 10 gennaio 2020 (prot. n. 1131 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 9 marzo 2020 (prot. n. 14312/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giuseppe Italiano, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- articolo 158, comma 1, per non aver osservato le procedure e i codici interni dell'intermediario ed in particolare l'art. 4 del codice di Comportamento;
- articolo 159, comma 4, per non aver osservato gli obblighi identificativi del cliente;
- articolo 159, comma 6, per aver ricevuto forme di finanziamento dalla clientela;

RILEVATO che, con note del 20 marzo 2020 (prot. nn. 15710 e 15711 del 23 marzo 2020) il Sig. Giuseppe Italiano, per il tramite del proprio legale, ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 24 marzo 2020 (prot. nn. 15918 e 15922 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Giuseppe Italiano con nota del 17 aprile 2020 (prot. n. 19738 del 20 aprile 2020);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 9 settembre 2020 – trasmessa in pari data anche alla Parte e comunicata all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 40652 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giuseppe Italiano e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, né il consulente né l'Intermediario interessato si sono avvalsi della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giuseppe Italiano le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;



CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, nn. 6 e 8 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari e in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- per l'illecito consistente nella violazione delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'intermediario di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per le violazioni accertate, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dell'Albo, considerato che:
 - la violazione degli obblighi identificativi della clientela è riferibile ad un singolo episodio, verificatosi nei confronti di una sola cliente, che non ha causato alcun pregiudizio patrimoniale alla stessa, in quanto il consulente è prontamente intervenuto al fine di sanare l'irregolarità posta in essere;
 - i finanziamenti ricevuti dai clienti presentavano un contenuto valore patrimoniale e sono stati integralmente rimborsati, non determinando alcuna conseguenza dannosa né per i clienti né per l'Intermediario;
 - la violazione dei codici interni dell'Intermediario – che risulta subvalente rispetto alle già descritte condotte illecite di maggiore gravità – risulta, in ogni caso, connotata da modalità e caratteristiche di tenue rilevanza;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, oltre al caso in esame, non risulta reclamo di alcun tipo né alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Giuseppe Italiano che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte, sia innanzi all'Intermediario sia nell'ambito del presente procedimento ha tenuto un atteggiamento pienamente trasparente e collaborativo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Giuseppe Italiano, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Giuseppe Italiano, nato a Caltagirone (CT) il 19 agosto 1979, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata all'interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti